

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 10/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, in via generica, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, delle commissioni bancarie ed assicurative ed il ricalcolo degli interessi nominali.

L'intermediario, costituitosi, eccepiva: 1) l'intervenuta cessione del contratto in favore di altra Società, che ha elaborato il conteggio estintivo; 2) l'improcedibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte ricorrente, stante la mancata produzione della quietanza liberatoria che attesti l'anticipata estinzione del finanziamento; 3) l'inammissibilità delle domande ulteriori formulate in ricorso e non presenti in reclamo.

Nel merito deduceva: 1) la natura up front delle spese di istruttoria; 2) la legittimità dei criteri di rimborso degli oneri non maturati, alternativi a quello proporzionale lineare; 3) con riguardo agli oneri assicurativi, fermo restando quanto eccepito in punto di inammissibilità di tale domanda in quanto formulata per la prima volta in sede di ricorso, che nessun costo è stato sostenuto dal cliente; 4) in ordine alla domanda di ricalcolo degli interessi nominali, l'inammissibilità della stessa in quanto formulata per la prima volta in sede di ricorso e, in ogni caso, la sua indeterminatezza e genericità, priva di alcuna argomentazione a sostegno.



Chiedeva al Collegio di dichiarare la domanda improcedibile e comunque respingerla in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

Con successiva memoria di replica, parte ricorrente reiterava le proprie domande.

Con successive memorie di controreplica, l'intermediario resistente insisteva nelle eccezioni e difese svolte in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

1) L'intermediario deduce l'intervenuta cessione del contratto in favore di altra Società che ha elaborato il conteggio estintivo.

Dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, stipulato inizialmente con altra società, successivamente incorporata dall'intermediario resistente, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ad altra società la quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo da cui trae origine l'indebito fatto valere dal ricorrente.

Questo Collegio ha ritenuto che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 26031/18).

Nella fattispecie, a parere del Collegio, le difese e le argomentazioni spiegate dall'intermediario sono logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto.

2) In ordine all'eccepita carenza probatoria circa l'effettiva estinzione del finanziamento oggetto del ricorso:

Parte ricorrente produce in atti il conteggio estintivo, ma non la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario a seguito dell'estinzione.

Nella fattispecie, però, la carenza probatoria può ritenersi superata dalle difese svolte dall'intermediario dalle quali si evince l'intervenuta estinzione del contratto di che trattasi.

3) In ordine all'inammissibilità delle domande ulteriori formulate soltanto in sede di ricorso: Parte ricorrente, in effetti, in sede di reclamo, chiede la retrocessione delle sole "spese di istruttoria", quantificate in € 206,25; in sede di ricorso, invece, amplia il petitum, formulando una serie di domande nuove: tali domande, a motivo della mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede di reclamo ed in sede di ricorso, risultano inammissibili, a mente delle Disposizioni ABF.

4) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e



all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

5) Il contratto de quo, stipulato in data 11/03/2013, è stato estinto in corrispondenza della rata n.65, sulla base del conteggio estintivo in atti.

La domanda, come detto, deve intendersi riferita esclusivamente alla retrocessione della voce “spese di istruttoria” che, secondo quanto disposto nella citata Decisione del Collegio di Coordinamento, forma oggetto di restituzione.

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 106,58, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 106,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI